



Città di Bresso

CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN USO DI PARTE DEI LOCALI SITI IN BRESSO,

.....

TRA

Il Comune di Bresso, C.F./P.IVA 00935810150, con sede in Bresso, Via Roma n. 25, rappresentato dall'Arch. Businaro Fortunato, nato a Paderno Dugnano (MI) il 06/07/1969, Dirigente Area Governo e Sviluppo del territorio, come da decreto sindacale n. 8 del 04.07.2023, munito dei più ampi poteri per il presente atto secondo quanto disposto dall'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, dello Statuto del Comune e dell'articolo 14 del vigente regolamento di Organizzazione, domiciliato per questo atto nella sede municipale di Bresso, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, in forza della deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 6/11/2025, ad oggetto: "Indirizzi per la concessione in uso dei locali comunali alle associazioni Combattentistiche e D'Arma", e della det. 871 del 11/11/2025, ad oggetto "Manifestazione d'Interesse per la concessione in uso dei locali comunali alle associazioni Combattentistiche e d'Arma"

E

l'Associazione- d'Armaiscritta
all'Albo delle Associazioni del Comune di Bresso dal

PREMESSO CHE:

- 1) l'Amministrazione comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica dell'attività sociale consentita relativamente all'utilizzo di edifici pubblici;
 - b) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali le associazioni di volontariato del terzo settore.
 - c) realizzare la massima ottimizzazione dell'utilizzo degli edifici pubblici, mediante l'attuazione di scopi socialmente rilevanti;
- 2) è intenzione del Comune concedere in uso:
 - a) **numero 1 locale – in via Bologna 4, Spazio C; ad uso esclusivo**, iscritto a catasto al foglio 5, mappale 238, subalterni 2,3 e 4, identificato con n.1 nella mappa;

- b) **numero 2 locali via Roma n. 5 – Spazio D, ad uso condiviso**, iscritti a catasto, foglio 6, p 371, sub 4;
- c) **locali interrati in via Allende 15, Spazio E; ad uso condiviso**, iscritti a catasto come depositi al foglio 5, p. 106, sub 737;

d) Con deliberazione G.C. N. 113 del 6/11/2025, denominata "Indirizzi per la concessione in uso di locali comunali alle Associazioni Combattentistiche e d'Arma", venivano approvati gli indirizzi per la concessione in uso dei locali, ai fini dell'assegnazione dei locali e della det. 871 del 11/11/2025, ad oggetto "Manifestazione d'Interesse per la concessione in uso dei locali comunali alle associazioni Combattentistiche e d'Arma" e:

e) l'Associazione, che ha manifestato il suo interesse all'uso dei locali indicati, ènon ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e si propone di realizzare le seguenti attività, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri soci come:

f)

g)

TUTTO CIO' PREMESSO

tra l'Arch. Businaro Fortunato, in qualità di Dirigente Area Governo e Sviluppo del territorio, del Comune di Bresso e.....l'Associazione /Ente.....si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Il Comune di Bresso, al fine di consentire l'attività diconsente l'utilizzo di uno dei seguenti spazi:

- **numero 1 locale – in via Bologna 4, Spazio C; ad uso esclusivo**, iscritto a catasto al foglio 5, mappale 238, subalterni 2,3 e 4, identificato con n.1 nella mappa;
- **numero 2 locali - via Roma n. 5, Spazio D, ad uso condiviso**, iscritti a catasto, foglio 6, p 371, sub 4;
- **locali interrati - in via Allende 15, Spazio E; ad uso condiviso**, iscritti a catasto come depositi, al foglio 5, p. 106, sub 737.

Articolo 2- Oneri a carico dell'Associazione e gestione immobile

L'Associazione si obbliga:

- a corrispondere al Comune di Bresso quota parte dei consumi elettrici, telefonici e relativi agli impianti termici, suddivisa pro quota in relazione ai mq. concessi, comprensivi della quota condominiale, come meglio specificato nello schema relativo alla ripartizione delle spese;
- Spazio C - per il locale di via Bologna n. 4, di € 400, 00 annue;
- Spazio D - per i locali di Via Roma 5, € 500,00 annue;
- Spazio E - per i locali di via Allende n. 15, € 400,00 annue;

Il suddetto versamento dovrà essere corrisposto al Comune in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno.

- a provvedere alle spese di pulizia, agli oneri di ordinaria manutenzione e alla tassa di smaltimento rifiuti;
- a prendersi carico delle spese relative alla gestione della propria attività, compreso il rimborso ai soci volontari;
- a stipulare un'assicurazione con primaria compagnia, per la copertura di tutti i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività, a copertura della responsabilità civile terzi.

L'Associazione solleva pertanto il Comune da qualsiasi responsabilità per le condizioni generali e di manutenzione dei locali, rinunciando a qualsiasi eventuale pretesa di risarcimento per danni ai beni suoi o di terzi, nonché a danni alle persone, derivati dagli stessi fatti o eventi che non siano tempestivamente denunciati al Comune. Resta in ogni caso fermo il dovere dell'Associazione di adoperarsi per evitare o ridurre ogni evento dannoso.

Articolo 3 – Canone della concessione

Il canone annuo, da pagarsi entro il 31 dicembre, quantificato come da ripartizione spese indicate, è fissato in €. per ogni anno per 6(sei) anni.

Articolo 4 – Diritto di recesso

Il Comune, dando un preavviso di 30 (trenta) giorni a mezzo Pec o raccomanda, potrà apportare all'edificio tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie. Per improrogabili lavori di manutenzione, impreviste esigenze o causa di forza maggiore, il Comune potrà procedere, con comunicazione scritta, senza alcun termine di preavviso. Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune l'edificio dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dall'Associazione al Comune, ad eccezione del canone per il mancato uso.

In caso di necessità ed urgenza o in tutti i casi in cui dovesse sopraggiungere una diversa esigenza di pubblica utilità, il Comune potrà recedere dal precedente contratto richiedendo la restituzione dei locali con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi, senza che l'Associazione possa pretendere alcunché a motivo della risoluzione anticipata.

Articolo 5 – Mantenimento dello stato dei locali e loro accesso e utilizzo.

L'Associazione si impegna ad utilizzare i locali per lo svolgimento esclusivo dell'attività prevista dal proprio statuto.

In caso di eventi modificativi dell'Associazione o di recesso anticipato dalla presente concessione in uso, i locali dovranno essere restituiti al Comune nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Nel caso in cui l'Associazione avesse apportato delle migliorie, previa obbligatoria autorizzazione da parte del Comune, nessuna pretesa di tipo economico potrà essere avanzata nei confronti del Comune stesso.

I miglioramenti e le addizioni eseguite nei locali dell'Associazione resteranno al termine del rapporto, in possesso del Comune, senza che esso sia tenuto a versare alcun compenso salvo diverse ed espresse pattuizioni tra le parti. In caso di danneggiamento e/o deterioramento dei beni, salvo il degrado dovuto all'uso, l'Associazione è tenuta a versare al Comune un indennizzo economico pari al valore del danno. A fronte di violazioni di legge il comune potrà revocare l'utilizzo dei locali all'Associazione richiedendo la restituzione immediata. L'Associazione si obbliga sin d'ora ad accettare sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità accettando eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi che potranno essere avanzate dell'Amministrazione comunale in qualsiasi momento.

Articolo 6 – Attività e progettualità

L'Associazione si impegna a svolgere, anche avvalendosi dell'opera dei suoi soci volontari, attività come descritte dal proprio statuto delle associazioni Combattentistiche e d'Arma e inerenti alla richiesta presentata.

Articolo 7 – Durata della concessione

La presente concessione ha validità di 6 (sei) anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per ulteriori 6(sei) anni, solo con espresso provvedimento.

Articolo 8 – Spese inerenti alla concessione.

Tutte le spese inerenti alla presente concessione in uso, come da riparto allegato, sono a carico dell'Associazione.

Articolo 9- Elezioni di domicilio e Foro competente.

A tutti gli effetti di legge del presente contratto, l'Associazione elegge domicilio presso l'immobile dato in concessione in Bresso.

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione di questo contratto è esclusivamente quello di Milano.

Articolo 10 – Allegati

- A) Planimetria
- B) Schema riparto spese

Letto, approvato e sottoscritto.

Bresso,

Per il Comune di Bresso
Il Dirigente dell'area governo e sviluppo del territorio

Arch. Fortunato Businaro

.....

Per l'Associazione _____

Il Rappresentante legale dell'Associazione o Ente

.....